

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2050

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LIUZZI, DAVIDE AIELLO, ALAIMO, ANGIOLA, CANCELLERI, CASA, CATALDI, CILLIS, DE GIROLAMO, DEIANA, DE LORENZIS, D'IPPOLITO, FARO, FLATI, GALIZIA, GIARRIZZO, GRIMALDI, GRIPPA, IANARO, LATTANZIO, LOMBARDO, MARINO, NAPPI, NESCI, PARENTELA, PIGNATONE, RIZZONE, ROMANIELLO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, ROBERTO ROSSINI, SCAGLIUSI, SCANU, SCERRA, SERRITELLA, TERMINI, TROIANO, VILLANI, ZENNARO**

Istituzione del programma « Borghi digitali » per lo sviluppo dei piccoli comuni

*Presentata il 1° agosto 2019*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si pone un obiettivo ambizioso, quello di combattere il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni attraverso la loro trasformazione in centri digitali di eccellenza.

La progressiva riduzione della popolazione e, in particolare, di quella attiva è un fenomeno ormai strutturale e consolidato, dovuto alla denatalità. Nell'ambito di questo fenomeno principale si osserva un altro fenomeno strettamente collegato a esso, che vede un numero crescente di persone abbandonare i piccoli comuni, soprattutto

delle aree interne, per trasferirsi in centri più grandi, dove le possibilità di lavoro sono maggiori, ma sono maggiori anche i servizi ai quali si può accedere.

Dal censimento realizzato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativo al 2017 già era emerso che il bilancio dei trasferimenti di residenza tra comuni aveva fortemente penalizzato quelli più piccoli: il saldo migratorio interno nei piccoli centri, che registrava un calo di 3.400 unità nel 2012, nel 2017 era infatti salito a 16.000 unità. Tale situazione è stata poi confermata da una ricerca realizzata dall'Asso-

ciazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) nel luglio 2018 e presentata in occasione della XVIII Assemblea annuale dei piccoli comuni. Per invertire la tendenza è necessario investire risorse sui piccoli comuni con una finalità ben precisa: trasformare i borghi oggi spopolati in centri di eccellenza, trasformare quella che può apparire come un'immagine di vetustà e decadenza in un simbolo di futuro e sviluppo.

I piccoli comuni devono diventare dei laboratori in cui sperimentare le principali innovazioni tecnologiche avvalendosi delle diverse applicazioni esistenti. Centri il cui territorio sia integralmente connesso alle reti digitali con collegamenti di ultima generazione. Amministrazioni pubbliche efficienti che sfruttino a pieno le opportunità messe a disposizione dalla tecnologia e dal sistema digitale per offrire servizi migliori, più efficienti e a minore costo ai cittadini. Strumenti che attirino investimenti e che utilizzino la tecnologia per veicolare l'offerta turistica, sovente di eccellenza, esistente in molti piccoli comuni italiani.

L'obiettivo è la creazione di « borghi digitali » che siano in grado di attirare nuova popolazione e nuove attività economiche, invertendo la tendenza al trasferimento verso le grandi città.

La presente proposta di legge prevede, dunque, la realizzazione di opere infrastrutturali digitali finalizzate a garantire una connettività di eccellenza, pari ad almeno 1 gigabit (articolo 2). La realizzazione di tali infrastrutture, una volta a regime, potrà costituire una sorta di volano per proseguire sulla strada dell'infrastrutturazione digitale nel resto del Paese e in particolare nelle città più grandi, dove già sono state compiute opere in tal senso, ma dove vi è ancora molto da fare.

Un altro strumento su cui puntare sono gli incentivi economici volti a incoraggiare le imprese e i privati a trasferirsi o a tornare nei piccoli comuni. Per questo la presente proposta di legge prevede importanti incentivi fiscali per i primi anni di attività delle *start up* innovative (articolo 3), mentre per quanto concerne l'edilizia prevede incentivi per l'acquisto e soprattutto

per la ristrutturazione di immobili (articolo 4).

Il terzo elemento sul quale si vuole puntare è quello di un'amministrazione pubblica di eccellenza che sfruttando tutte le possibilità messe a disposizione dalla tecnologia riduca la burocrazia, nel senso di accelerarne al massimo i processi. Del resto sono proprio le piccole amministrazioni che, avendo meno risorse finanziarie e umane a disposizione, devono affidarsi di più ai servizi digitali e interattivi, informatizzando le procedure amministrative e consentendo al cittadino di interagire con uno sportello informatico anziché con un ufficio fisico. È per questo che la presente proposta di legge prevede che, all'interno della struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sia prevista un'unità in grado di offrire sostegno e consulenza tecnica ai futuri borghi digitali (articolo 5).

L'ultimo strumento che la presente proposta di legge vuole valorizzare è quello dell'offerta turistica prevedendo un'apposita piattaforma digitale in grado di consentire l'accesso alle strutture ricettive presenti nei borghi digitali, aumentando e caratterizzando in tal modo l'offerta turistica complessiva che già l'Italia propone (articolo 6).

Lo strumento che dovrà garantire la realizzazione dei singoli obiettivi e di quello complessivo del ripopolamento dei piccoli comuni è il programma « borghi digitali » (articolo 1). Il programma sarà aggiornato con cadenza triennale e dovrà individuare i comuni che di volta in volta potranno accedere alle misure dedicate. Lo stesso programma, sulla base di un piano triennale definito dal Ministro dello sviluppo economico, dovrà prevedere il riparto delle risorse complessive assegnate annualmente, pari a 100 milioni di euro, tra i vari interventi di cui si compone: infrastrutture digitali, incentivi alle *start up* innovative e incentivi per l'acquisto e per la ristrutturazione di immobili.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

#### *(Istituzione del programma « Borghi digitali »)*

1. È istituito il programma « Borghi digitali », finalizzato alla ripopolazione dei piccoli comuni tramite la realizzazione di infrastrutture digitali di eccellenza, l'individuazione di zone a burocrazia zero, ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e la previsione di misure agevolative destinate all'avvio di *start up* innovative.

2. Per il finanziamento del programma è stanziata una somma pari a euro 100.000.000 annui. A tale fine, presso lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un fondo con una dotazione annua di euro 100.000.000 a decorrere dall'anno 2019.

3. Ai fini dell'attuazione del programma « Borghi digitali », il Ministro dello sviluppo economico predispone a cadenza triennale, con proprio decreto, un piano recante gli interventi da realizzare, i comuni compresi nel piano e i relativi criteri di ammissione, nonché le quote massime di spesa, per ciascuno degli anni del triennio, per le opere infrastrutturali di cui all'articolo 2 e per ciascuna delle agevolazioni di cui agli articoli 3 e 4.

4. Possono accedere, a richiesta, al programma « Borghi digitali » i piccoli comuni con popolazione non superiore a 2.000 abitanti e che nei venti anni precedenti l'anno in cui è presentata la richiesta hanno registrato una riduzione del tasso di popolazione residente pari o superiore al 20 per cento.

### Art. 2.

#### *(Infrastrutture digitali)*

1. Nei comuni ammessi al programma « Borghi digitali », nel limite delle disponi-

bilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, e sulla base del riparto effettuato dal piano di cui al citato articolo 1, comma 3, sono realizzate infrastrutture digitali per garantire una connettività pari ad almeno 1 gigabit.

#### Art. 3.

*(Incentivi per start up innovative)*

1. Alle *start up* innovative che eleggono la propria sede legale e operativa in un comune compreso nel programma « Borghi digitali » e che mantengono tali sedi per almeno cinque anni, nel limite delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, e sulla base del riparto effettuato dal piano di cui al citato articolo 1, comma 3, si applica un'imposta unica pari al 5 per cento del fatturato prodotto nel primo anno di attività, pari al 7 per cento del fatturato prodotto nel secondo e terzo anno di attività e pari al 10 per cento del fatturato prodotto nel quarto e quinto anno di attività.

#### Art. 4.

*(Incentivi per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili)*

1. Alla compravendita di immobili situati in un comune compreso nel programma « Borghi digitali » non si applica l'imposta di registro prevista dall'articolo 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

2. Le spese sostenute per la ristrutturazione di immobili situati in un comune compreso nel programma « Borghi digitali » sono detraibili, nella misura del 65 per cento e, comunque, nel limite della disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, sulla base del riparto effettuato dal piano di cui al citato articolo 1, comma 3, ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

#### Art. 5.

*(Burocrazia zero)*

1. La struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attua-

zione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individua al proprio interno un'unità da destinare al supporto delle amministrazioni dei comuni compresi nel programma « Borghi digitali » nell'attività di digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative.

Art. 6.

*(Disposizioni per il rilancio  
dell'offerta turistica)*

1. Al fine di incentivare l'attività turistica nei comuni compresi nel programma « Borghi digitali », la struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, realizza una piattaforma digitale, accessibile tramite un'apposita sezione del sito *internet* istituzionale dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, denominata « Borghi digitali », per consentire agli utenti l'accesso agli alberghi diffusi e alle altre strutture ricettive presenti nei comuni di cui al presente comma.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adotta, con proprio decreto, un regolamento per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1.

Art. 7.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 100.000.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2019, tramite corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per l'inno-

vazione sociale di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, quanto a euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2019, tramite corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

PAGINA BIANCA



\*18PDL0080470\*